

Prot. n. 142/C/2016

**Ai Sigg. Soci****LORO SEDI**

Ragusa li, 4 Maggio 2016

**OGGETTO: DURC – Obblighi del Committente nei lavori pubblici e privati –  
Interpello n. 1/2016-***Precisazioni della Commissione per gli Interpelli in merito alle procedure di verifica del DURC-*

Segnaliamo alle imprese interessate che la Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota del 23 marzo scorso, in risposta ad una richiesta inoltrata dal Consiglio nazionale degli ingegneri in materia di DURC e, specificamente, sull'esatta interpretazione delle norme contenute nei commi 9 e 10 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, unitamente agli obblighi del Committente e del Rappresentante dei lavori in materia di DURC, ha precisato quanto segue.

L'espressione "assenza del documento unico di regolarità contributiva" (DURC), dalla quale deriva la sospensione del titolo abilitativo in base al comma 10 del suddetto art. 90, deve intendersi quale il mancato rilascio, tramite procedura on line, del documento.

La nuova procedura del DURC, infatti, dirime ogni dubbio in merito a tale questione, non essendo possibile, con il nuovo sistema informatico, rilasciare un DURC irregolare e, comunque, l'irregolarità dà seguito ad un processo di regolarizzazione. L'assenza del DURC, pertanto, deve essere intesa come mancanza del rilascio della regolarità contributiva dal nuovo sistema informatico, secondo le modalità previste per legge.

Pertanto, chiarisce il Dicastero che, nei lavori privati, il Committente o Responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 let. a), mediante richiesta del DURC a questi ultimi.

Si ritiene che tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice file "pdf" o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del DURC on line.

Nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, al contrario, la Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio tale elemento.

L'interpello prosegue precisando che, sempre nell'ambito dei lavori privati, il Committente o il Responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all'Amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori (art. 90, comma 9 lett. c)), come previsto dall'art. 14, comma 6bis del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012. L'Amministrazione, infatti, dovrà procedere all'acquisizione d'ufficio.

Con riferimento, poi, alla sospensione del titolo abilitativo prevista dall'art. 90, comma 10, il Dicastero ritiene che l'Amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall'Amministrazione concedente stessa.

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA  
Il V. PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)

pag. 1